

**Pubblicato il 16/03/2020**

**Sent. n. 341/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 908 del 2008, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

contro

Comune di Castelfranco di Sotto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; per l'annullamento

del provvedimento [omissis] (prot. n. [omissis]) con il quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Castelfranco di Sotto ha dichiarato la improcedibilità della domanda di accertamento della conformità urbanistica di un pergolato in legno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelfranco di Sotto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 marzo 2020 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

Espongono i ricorrenti di essere proprietari, ciascuno nella misura del 50%, degli appartamenti, con annesso giardino, siti al piano terra ed al piano primo del fabbricato condominiale nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), in Via [omissis], civici nn. [omissis] e [omissis].

In epoca non precisata veniva realizzata una struttura lignea nel resede dell'abitazione costituita da piedritti in legno, con travature di sostegno sempre in legno e da una copertura costituita da un tavolato, di legno, a sostegno di piante rampicanti che si estendono sopra di esso.

La struttura, a forma di 'L', corre lungo il prospetto nord della abitazione, e lungo il muro di recinzione Est del resede e, nel punto più estremo, in cui si interseca con il muro di recinzione dell'antistante Via [omissis], il 'loggiate' resede risulta tamponato con due pannelli di legno (più bassi della altezza del 'loggiate'), i quali danno luogo ad un riparo per gli attrezzi da giardino, di mq 2,73.

Con il provvedimento [omissis], preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune, sul presupposto che 'il loggiato' sia un'opera abusiva la cui realizzazione avrebbe richiesto un permesso di costruire, ordinava la demolizione della struttura in parola.

Dopo aver impugnato detto provvedimento i presentavano istanza per la regolarizzazione del manufatto che, tuttavia, con il provvedimento in epigrafe, veniva dichiarato improcedibile giacché asseritamente in contrasto dell'opera con la disciplina urbanistica di riferimento.

Avverso tale atto si gravavano gli odierni ricorrenti chiedendone l'annullamento e deducendo:

- Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 140 della legge regionale della Toscana 3.1.2005, n. 1, e per falsa applicazione degli artt. 9 e 13 delle NTA del Regolamento urbanistico, e sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, perplessità e sviamento.

Si costituiva in resistenza il Comune di Castelfranco di Sotto depositando documenti e memorie.

Nella pubblica udienza del 6 marzo 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

Viene in decisione il ricorso proposto dal sig. [omissis] per l'annullamento del provvedimento in epigrafe precisato con il quale il Comune di Castelfranco di Sotto ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di accertamento della conformità urbanistica di un pergolato in legno, come descritto in narrativa.

Il ricorso non può essere accolto.

Con un unico articolato motivo il ricorrente lamenta, in primo luogo, che il manufatto oggetto di controversia sarebbe un mero pergolato, privo degli elementi minimi per essere considerato una costruzione, essendo costituito da alcune assi di legno, con copertura di identico materiale, utile solo a sostenere le piante rampicanti e perciò urbanisticamente irrilevante.

Le motivazioni poste a corredo del diniego (tale deve sostanzialmente considerarsi la dichiarazione di improcedibilità) sarebbero poi diverse da quelle che sostenevano l'ordine di demolizione: in quest'ultimo si affermava che il pergolato fosse un loggiato di dimensioni tali da esulare dai limiti di grandezza delle pertinenze e perciò in contrasto con l'art. 5 NTA del vigente Regolamento urbanistico; nel primo caso, invece, il diniego era motivato dalla mancanza di conformità con la disciplina urbanistica comunale del centro storico (artt. 9 e 13 NTA);

La tesi non persuade.

Quanto alla natura del manufatto non può seguirsi la prospettazione di parte che vorrebbe qualificare il bene come un mero pergolato e ciò in quanto la sua copertura non garantirebbe l'impermeabilità dell'area sottostante.

La giurisprudenza è ferma, infatti, nel ritenere che una struttura in legno aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, deve essere considerata un'opera inidonea ad alterare l'assetto urbanistico -edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell'immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/02/2019, n.193).

Nel caso di specie, tuttavia, è evidente, anche dalla documentazione fotografica in atti, che la tettoia, oltre a essere stabilmente infissa al suolo e non facilmente amovibile, dall'altro, essa è munita di una copertura stabile (e non retrattile) non rilevando che non sia in grado di assicurare l'impermeabilità agli agenti atmosferici.

Si è in proposito rilevato che quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie (Cons. Stato, sez. IV, 22/08/2018, n. 5008; id. n. 306/2017).

Peraltro lo stesso l'art. 12 del regolamento edilizio del comune di Castelfranco non consente nei pergolati "*strutture di tamponamento né di copertura tali da configurare una volumetria o una superficie coperta*".

Infondata si appalesa anche quanto dedotto in merito all'affermata natura pertinenziale del manufatto in discorso.

Invero, la tettoia, come risulta dagli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia, eccede le dimensioni massime stabilite nella disciplina urbanistica comunale. Infatti, l'art. 5 delle N.T.A. al R.U. del Comune di Castelfranco di Sotto stabilisce che costituiscono pertinenze solo i loggiati *“al piano terra fino ad una S.L.C. max non superiore ad 1/4 della S.C.”*.

Nel caso di specie, a fronte di una superficie coperta del fabbricato di mq. 197,97 la superficie del loggiato o tettoia raggiunge circa mq. 60 e dunque una superficie maggiore a quella massima prevista dal citato art. 5.

Quanto alla pretesa contraddittorietà della tesi dell'amministrazione secondo cui l'opera si pone in contrasto sostiene sia con l'art. 9 che con l'art. 13 delle NTA (quest'ultimo disciplinando gli interventi ammessi sulle aree inedificate), pare sufficiente rilevare che il compendio immobiliare dei ricorrenti è composto da un fabbricato ed una resede ad esso antistante, i quali soggiacciono a due diversi regimi edilizi e, dunque, non può essere rilevata alcuna contraddizione nell'evocazione di due distinte discipline.

In ogni caso, l'art. 9 delle NTA non consente *“l'occupazione o la copertura a qualsiasi titolo delle superfici scoperte, anche se con opere provvisoria nonché qualsiasi realizzazione di elementi aggettanti sia a sbalzo che pilastrati nel corpo di fabbrica dell'edificio”*.

La censura è perciò infondata.

Per le ragioni illustrate il ricorso va, pertanto, rigettato seguendo la regolazione delle spese il principio di soccombenza secondo la liquidazione fattane in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Bernardo Massari

IL SEGRETARIO